

## 24. Fondi rischi

Al 30 giugno 2014 i fondi rischi ammontano a € 103,1 milioni come rappresentato nella seguente tabella:

(Valori in euro/000)	<b>30 giugno 2014</b>	<b>31 dicembre 2013</b>	<b>Variazione</b>
Fondo rischi su partecipazioni	12.035	13.096	(1.061)
Altri fondi	91.090	89.111	1.979
<b>Totale fondi rischi</b>	<b>103.125</b>	<b>102.207</b>	<b>918</b>

I fondi rischi su partecipazioni fanno riferimento alle prevedibili perdite di valore di imprese collegate per la quota che eccede il valore di carico.

Le variazioni del fondo rischi su partecipazioni sono di seguito riepilogate:

(Valori in euro/000)	<b>1° semestre 2014</b>
Acquisizioni e dismissioni	
Risultato delle società valutate secondo il metodo del Patrimonio netto	(1.224)
Dividendi da società valutate a patrimonio netto e altre imprese	22
Altre variazioni inclusa variazione riserva oscillazione cambi	141
<b>Totale variazioni fondo rischi su partecipazioni</b>	<b>(1.061)</b>

Gli altri fondi includono le seguenti voci:

(Valori in euro/000)	<b>30 giugno 2014</b>	<b>31 dicembre 2013</b>	<b>Variazione</b>
Progetti RSU Campania	30.494	30.494	-
Fondi Imprepar e sue controllate	31.495	32.385	(890)
Perdite a finire su commesse	310	96	214
Contenziosi e vertenze legali in corso	10.801	10.537	264
Contenziosi ramo immobiliare edilizia	3.295	3.260	35
Contenziosi tributari e previdenziali	5.299	4.778	521
Fondo rischi ambientali	357	445	(88)
Altri	9.039	7.116	1.923
<b>Totale altri fondi rischi e oneri</b>	<b>91.090</b>	<b>89.111</b>	<b>1.979</b>

I fondi relativi ai progetti RSU Campania includono, in prevalenza, la stima dei costi potenzialmente sostenibili per i ripristini ambientali.

I fondi relativi a Imprepar e sue controllate accolgono accantonamenti a fronte di probabili oneri futuri determinati dalla chiusura delle commesse e delle potenzialità evolutive dei contenziosi passivi in essere.

I contenziosi e le vertenze legali in corso si riferiscono a contenziosi in essere presso Salini Impregilo e alcune sue controllate.

Il fondo rischi ambientali è prevalentemente relativo alla

gestione di una discarica per oneri futuri inerenti l'attività di chiusura e post-chiusura.

Gli altri fondi si riferiscono prevalentemente agli importi accantonati, già a partire dal precedente esercizio, su alcune commesse estere completate negli anni precedenti e per le quali sono tuttora pendenti contenziosi con i committenti, a fronte delle difficoltà nei rapporti e della difficile valutazione dei tempi dell'eventuale incasso dei crediti.

La variazione evidenziata dalla voce nel semestre oggetto di commento è presentata nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)	31 dicembre 2013	Accantonamenti	Utilizzi	Variazione Area di Consolidamento	Differenze cambio	Riclassifiche	Attualizzazione	30 giugno 2014
Totale altri fondi rischi	89.111	4.228	(1.438)	(970)	85	75	-	91.090

I movimenti del periodo comprendono:

- (i) accantonamenti per € 4,2 milioni; in particolare € 1,8 milioni sono relativi alla controllata Metro 6, € 1 milione afferisce a Fibe e € 0,5 milioni afferenti al contenzioso fiscale pendente in Etiopia, in merito all'aggiornamento delle stime complessivamente riferibili ai contenziosi in essere;
- (ii) utilizzi per € 1,4 milioni, di cui € 1,0 milioni riferiti ad Imprepar. Gli utilizzi dei fondi sono stati effettuati in relazione al manifestarsi degli eventi a fronte dei quali gli stessi erano stati accantonati.

A suo tempo era stata fornita informazione in ordine al contenzioso instaurato con l'Agenzia delle Entrate, che, si ricorda, è ancora pendente in Cassazione, a seguito del ricorso di controparte, concerneva l'avviso di accertamento con il quale si contestava il trattamento tributario delle svalutazioni e minusvalenze rilevate dalla società nel corso dell'esercizio 2003. Da rilevare comunque che il rilievo principale inerente la cessione – effettuata da Impregilo S.p.A. a Impregilo International NV – della partecipazione detenuta nella concessionaria cilena Costanera Norte SA, è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Si precisa inoltre che è altresì pendente in primo grado una controversia relativa all'anno 2005 relativa al tecnicismo utilizzato per il cosiddetto riallineamento del valore delle partecipazioni di cui all'art. 128 del DPR 917/86, mentre una seconda controversia relativa allo stesso periodo di imposta ed afferente i costi relativi ad

una associazione in partecipazione posta in essere in Venezuela ha visto soccombere la società nel giudizio di primo grado. In merito a quest'ultimo procedimento sarà presentato debito ricorso in appello.

Un'ulteriore contestazione, era stata rilevata dalla Agenzia delle Entrate per l'anno 2006 attinente (a) i costi relativi a una associazione in partecipazione posta in essere in Venezuela, (b) una minusvalenza realizzata su partecipazioni societarie e (c) costi per prestazioni non di competenza dell'esercizio. Avverso tale contestazione la società aveva proposto tempestivo ricorso, in primo grado la pretesa erariale era stata ridotta a circa il 20% della richiesta iniziale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ed in secondo grado la Commissione Tributaria Regionale di Milano – con sentenza del 28/5/2014 – ha praticamente annullato la quasi totalità della pretesa.

La società, in ciò confortata anche dal supporto dei propri consulenti, ritiene che il proprio operato sia stato corretto e ha coerentemente ritenuto il rischio di soccombenza riferito a tali fattispecie come non probabile, ancorché non impossibile.

In relazione al procedimento penale avviato nei confronti del Consorzio C.A.V.E.T. e di alcune persone fisiche, fra cui alcuni ex-dirigenti del Consorzio stesso, si ricorda che il processo di appello si è concluso nel mese di giugno del 2011 con sentenza emessa il 27 giugno 2011 che ha integralmente riformato la decisione di

# Bilancio Consolidato Semestrale abbreviato al 30 giugno 2014

primo grado, annullando quindi i provvedimenti di condanna emessi in primo grado ed assolvendo, con ampie formule, sia il Consorzio sia le persone fisiche nei confronti delle quali erano state rilevate le imputazioni. In esito al ricorso per Cassazione sollevato dalla Procura di Firenze, in data 18 marzo 2013 la Suprema Corte ha parzialmente annullato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Firenze e disposto il rinvio degli atti a quest'ultima. Il giudizio di rinvio presso la Corte di Appello di Firenze si è aperto il 30 gennaio 2014 ed in data 21 marzo 2014 la stessa Corte ha emesso il dispositivo di sentenza che respinge gran parte delle tesi accusatorie della Procura Generale, accogliendole però in alcuni importanti casi. Il Consorzio nella tutela dei propri interessi, resta confidente di poter dimostrare, nuovamente, nei successivi gradi del giudizio, la piena correttezza del proprio operato.

Si ricorda infine che, con sentenza depositata in data 21 maggio 2014, la commissione tributaria provinciale di 1° grado ha confermato i rilievi per IRES mossi dall'A.d.E per l'anno 2006 e ha considerato indebito il conseguente utilizzo di perdite

pregresse effettuato da Imprepar nel successivo anno 2007. Ne è derivata una intimazione di pagamento a carico della Società di € 3,9 milioni di cui € 2,3 milioni a titolo di sanzioni da effettuarsi entro metà settembre 2014. Anche l'esercizio 2008 è stato oggetto di accertamento per gli stessi motivi del 2007 ma la relativa udienza non è stata ancora fissata. Le motivazioni della sentenza sono state oggetto di approfondita analisi da parte di legali ed esperti tributari della Società che hanno avuto mandato di presentare ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale (2° grado). Tenuto conto che le ragioni esposte nel ricorso sono munite di fondamento oggettivo ed in base ai pareri espressi dai consulenti della società anche sulla analisi della sentenza qui in commento, la società ha ritenuto di non variare le valutazioni fatte sinora in ordine all'esito definitivo di detto contenzioso.

Con riferimento ai contenziosi in essere relativamente ai progetti RSU Campania si rinvia al capitolo della Relazione intermedia sulla gestione – Parte II “Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate”.